

# GIUNTA PROVINCIALE DI TORINO

---

Verbale n. 40

Adunanza 3 ottobre 2006

OGGETTO: URBANISTICA - COMUNE DI BRUINO - QUARTA VARIANTE PARZIALE AL P.R.G.C. - D.C.C. N. 39 DEL 19/07/2006 – PRONUNCIAMENTO DI COMPATIBILITÀ.

Protocollo: 1106 – 308036/2006

Sotto la presidenza del dott. ANTONIO SAITTA si è riunita la Giunta Provinciale, regolarmente convocata, nella omonima Sala, con l'intervento degli Assessori: SERGIO BISACCA, FRANCO CAMPIA, VALTER GIULIANO, ELEONORA ARTESIO, PATRIZIA BUGNANO, CINZIA CONDELLO, UMBERTO D'OTTAVIO, ANGELA MASSAGLIA, GIOVANNI OSSOLA, DORINO PIRAS, AURORA TESIO, CARLO CHIAMA e con la partecipazione del Vicesegretario Generale NICOLA TUTINO.

Sono assenti gli Assessori GIUSEPPINA DE SANTIS, SILVANA SANLORENZO e ALESSANDRA SPERANZA.

Il Presidente, riconosciuta legale l'adunanza, dichiara aperta la seduta.

A relazione del Presidente della Provincia.

Premesso che per il Comune di Bruino:

la strumentazione urbanistica risulta la seguente:

- è dotato di P.R.G.C. approvato dalla Regione Piemonte con Deliberazione G.R. n. 69-22736 del 10/02/1993 e successivamente modificato con Variante approvata con Deliberazione G.R. n. 20-2116 del 7/02/2006;
- ha approvato, precedentemente all'approvazione della citata Variante Strutturale, tre Varianti Parziali al P.R.G.C.;
- ha adottato, con deliberazione C.C. n. 39 del 19/07/2006, la Quarta Variante Parziale al P.R.G.C., (prima Variante Parziale al Piano attualmente vigente) ai sensi del settimo comma dell'art. 17 della L.R. 56/77, che ha trasmesso alla Provincia, in data 25/08/2006 (pervenuta in data 30/08/06), per il pronunciamento di compatibilità come previsto dal citato settimo comma;  
(Prat. 119/2006)

i dati socio-economici e territoriali che caratterizzano il Comune sono:

- popolazione: 3.362 abitanti al 1971; 5.771 abitanti al 1981; 6.135 abitanti nel 1991 e 7.308 nel 2001, dato quest'ultimo che conferma un trend demografico in consistente incremento (+ 1.173 ab.), dopo la crescita evidenziata nel decennio '71-'81;
- superficie territoriale: 558 ettari, dei quali 551 di pianura e 7 di montagna; per quanto attiene la Capacità d'Uso dei Suoli, 301 ettari appartengono alla Classe II<sup>^</sup>, (pari al 54% dell'intera superficie comunale); è altresì interessato dalla presenza di aree boscate su una superficie di 7 ettari;
- risulta compreso nel *Circondario Provinciale* e nel *Sub-ambito di Torino*, rispetto al quale sono applicabili gli Indirizzi di coordinamento sovracomunale, previsti all'art. 15.3.1 delle Norme di Attuazione del Piano Territoriale di Coordinamento Provinciale (P.T.C.), di cui l'Amministrazione Provinciale propugna l'attuazione;
- insediamenti residenziali: non risulta compreso nei sistemi di diffusione urbana individuati dal P.T.C. (art. 9.2.2);
- insediamenti produttivi: appartiene al "*Bacino di valorizzazione produttiva*" facente capo al Comune di Beinasco, come individuato dall'art. 10.3 delle N.d.A. del P.T.C.;
- il Piano Territoriale Regionale (P.T.R.) e il Piano Territoriale di Coordinamento della Provincia di Torino (P.T.C.) lo classificano come centro turistico di "*interesse provinciale*";
- infrastrutture viarie: è interessato dal tracciato di collegamento tra l'Autostrada del Frejus e l'Autostrada Torino-Pinerolo; è attraversato dalla ex S.S. n. 589 dei Laghi di Avigliana (ora di interesse provinciale nel tratto in considerazione) e dalla S.P. n. 183;
- assetto idrogeologico del territorio:
  - è attraversato dal Torrente Sangone e dal Sangonetto di Piossasco, i cui corsi sono compresi nell'elenco dell'art. 20 delle Norme di Attuazione del Piano Territoriale Regionale (P.T.R.). Per effetto delle norme in esso contenute, lungo detti corsi compete alla Regione Piemonte, il rilascio delle autorizzazioni di cui al D.lgs. n. 42/2004, in conformità al disposto dell'art. 10 della L.R. n. 20/89;
  - il "*Programma di Ricerca in tema di manutenzione e ripristino dei Corsi d'acqua, nonché in materia di protezione idrogeologica*", promosso dalla Provincia di Torino, individua una porzione di 20 ettari di territorio interessata dalle Fasce di rispetto fluviale, (A, B e C) ed una di 8 ettari, conseguenti all'evento alluvionale del 1994;
- tutela ambientale:
  - una porzione territoriale pari a 18 ettari fa parte del "*Parco regionale del Po torinese, asta del Sangone*";
  - sul territorio è ubicata l'Azienda Intermedi Chimici Ausiliari Industriali s.r.l. soggetta a "Relazione" ai sensi dell'art. 5, comma 3 del D.Lgs. n. 334/99;

(per ulteriori dati informativi si vedano le "schede comunali" allegare agli elaborati del PTC);

preso atto dei motivi che hanno indotto l'Amministrazione Comunale ad adottare il Progetto Preliminare della Quarta Variante Parziale al P.R.G.C. vigente, così come emergono dalla deliberazione C.C. n. 39 del 19/07/2006 di adozione;

rilevato che, nello specifico, il Progetto Preliminare di Variante Parziale in oggetto, adottato con la deliberazione testè citata e con i relativi allegati tecnici, propone le seguenti modifiche, resesi necessarie a seguito della gestione del Piano, recentemente approvato:

- alle Norme Tecniche di Attuazione:
  - inserimento dell'art. 11bis "*Trasferimento della capacità edificatoria*", nelle aree con medesima destinazione d'uso e nelle aree agricole, subordinando le diverse possibilità alla formazione di S.U.E. e alla trascrizione del vincolo di inedificabilità per il lotto cedente;

- stralcio dell'art. 15.2 relativo ai sottotetti, in quanto in contrasto con il comma 3 dell'art. 13 del Regolamento Edilizio;
- l'integrazione dell'art. 15.4 (ora 15.3) "*Utilizzazione della superficie fondiaria*" con la specificazione dell'entità e le modalità di reperimento delle superfici destinate a parcheggio;
- la compensazione in due aree ("B" residenziale e "ZIC" industriale di completamento) al fine di renderle utilizzabili alla edificazione, regolarizzando la forma dei lotti;
- l'applicazione, con le opportune prescrizioni, di uno studio geologico-tecnico in corrispondenza di n. 5 aree, localizzate nel centro abitato, finalizzato alla realizzazione di strutture interrato, non ammesse dal vigente Piano;
- la reiterazione del vincolo preordinato all'esproprio relativo ad una porzione dell'area speciale "F1", posta sulla sponda destra del Torrente Sangone, già interessata da un progetto di riqualificazione naturalistica;
- la riduzione della larghezza dell'ultimo tratto di via Cascina Nuova (da m 9,00 a m 7,00) in considerazione di quanto già realizzato e delle effettive necessità del traffico locale;
- l'adeguamento della fascia di rispetto del Cimitero comunale secondo quanto autorizzato dall'A.S.L. e non ancora recepito dal Piano vigente;

dichiarato che non emergono incompatibilità con i progetti di competenza della Provincia, né con quelli di altri Enti o soggetti pubblici agli atti dell'Ente;

esaminato il Piano Territoriale di Coordinamento della Provincia, approvato con deliberazione del Consiglio Regionale n. 291-26243 del 01/08/2003 ai sensi dell'art. 7 della L.R. n. 56/77, pubblicata sul B.U.R. del 21/08/2003;

tenuto conto che ricade solamente sull'Amministrazione Comunale la responsabilità per il rispetto dei requisiti di variante parziale, così come precisati dal settimo comma dell'art. 17 della L.R. n. 56/77, così come modificato dalla L.R. 29 luglio 1997 n. 41;

constatato che nella deliberazione comunale compare la dichiarazione di compatibilità con i piani sovracomunali, prevista al settimo comma dell'art. 17 della L.R. n. 56/77, così come modificato dalla L.R. 29 luglio 1997 n. 41, la cui competenza spetta esclusivamente al Comune;

considerato che il termine per il pronunciamento di compatibilità scade in data 14/10/2006;

visto il parere del Servizio Urbanistica, datato 21/09/2006;

vista la deliberazione del Consiglio Provinciale prot. n. 294297 del 26/10/2004, con la quale sono state stabilite le modalità per l'espressione dei pareri della Provincia su atti concernenti i Piani regolatori comunali e le loro varianti;

acquisito il parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica del Responsabile del Servizio interessato ai sensi dell'art. 49 comma 1 del Testo Unico delle leggi sull'Ordinamento degli Enti Locali, approvato con D. Lgs. 18/08/2000 n. 267;

visto l'art. 134, comma 4 del citato Testo Unico e ritenuta l'urgenza;

**Con voti unanimi, espressi in forma palese, la Giunta Provinciale  
DELIBERA**

1. di dichiarare, ai sensi del settimo comma dell'articolo 17, L.R. n. 56/77 così come modificato con L.R. n. 41 del 29 luglio 1997, che il Progetto Preliminare della Quarta Variante Parziale al P.R.G.C. del Comune di Bruino, adottato con deliberazione C.C. n. 39 del 19/07/2006, non presenta incompatibilità con il Piano Territoriale di Coordinamento della Provincia, approvato con deliberazione del Consiglio Regionale n. 291 - 26243 del 01/08/2003 ai sensi dell'art. 7 della L.R. n. 56/77, e con i progetti sovracomunali;

2. di dare atto che, con apposito provvedimento del Dirigente del Servizio Urbanistica, rispetto al suddetto Progetto Preliminare della Quarta Variante Parziale al P.R.G.C. vengono formulate osservazioni;

3. di trasmettere al Comune di Bruino la presente deliberazione per i successivi provvedimenti di competenza;

4. di dichiarare il presente provvedimento immediatamente eseguibile con successiva votazione separata, espressa e favorevole di tutti gli intervenuti.

Letto, confermato e sottoscritto.  
In originale firmato.

Il Vicesegretario Generale  
f.to N. Tutino

Il Presidente della Provincia  
f.to A. Saitta